

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE DELLA COPIA**

(Artt. 19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a ARDOINO BERNARDO

nato/a a ALBENGA (Prov. di SV) il 23/08/1939

residente in ALBENGA (Prov. di SV) Via PARRI

n. 1/7 c.a.p. 17031

in qualità di Legale rappresentante/Presidente dell'Associazione _____

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ALBENGA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di essere a conoscenza del fatto che l'allegata copia⁽¹⁾:

☐ dell'atto costitutivo dell'Associazione⁽²⁾ _____

conservato/rilasciato dalla pubblica amministrazione⁽³⁾ _____

è conforme all'originale;

☒ dello statuto dell'Associazione⁽²⁾ _____

PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ALBENGA

conservato/rilasciato dalla pubblica amministrazione⁽³⁾ NOTAIO ROBERTO RICCI

è conforme all'originale.

ALBENGA 23/10/2020 ⁽⁴⁾

(luogo e data)



IL DICHIARANTE

Ardoino Bernardo

(firma leggibile)

(1) Barrare solo la casella dell'opzione interessata

(2) Indicare la denominazione dell'Associazione

(3) Indicare la pubblica amministrazione presso cui il documento è conservato/rilasciato

(4) Dato obbligatorio

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi del D. Lgs n. 196/2003

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE **RDNBNR39M23A145Z**

COGNOME **ARDOINO**

NOME **BERNARDO**

LUOGO DI NASCITA **ALBENGA**

PROVINCIA **SV** DATA DI NASCITA **23/08/1939**

1998



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ALBENGA

CARTA D'IDENTITA'

N° **AU 1040753**

DI
ARDOINO
BERNARDO

Cognome **ARDOINO**

Nome **BERNARDO**

nato il **23/08/1939**

(atto n. **132** I S.)

a **ALBENGA (SV)** ()

Cittadinanza **ITALIANA**

Residenza **ALBENGA**

Via **VIA PARRI 1 int. 7**

Stato civile **CONIUGATO**

Professione **DIRIGENTE DI AZIENDA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1.75**

Cepelli **BRIZZOLATI**

Occhi **CERULEI**

Segni particolari **---**



Firma del titolare *Ardoino Bernardo*

ALBENGA 12/04/2013

Impronta del dito indice sinistro

COMUNE DI ALBENGA

L'UNIONE FA LA FORZA

REPERTORIO N. 70.220

RACCOLTA N. 22.374

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di ottobre alle ore ventuno e cinque minuti primi.

(09-10-2020)

In Albenga, presso il locale teatro del "Sacro Cuore" Via Trieste n. 60 .

Innanzi a me dottor ROBERTO RICCI, Notaio residente in Albenga, con studio in Viale Martiri della Libertà 68/B-3 iscritto al Ruolo del Collegio Notarile di Savona

È PRESENTE

Il Signor:

- ARDOINO BERNARDO nato ad Albenga (SV) il 23 agosto 1939, residente in Albenga (SV) alla Via Parri n. 1, che dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente dell'Associazione "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA", con sede in Albenga (SV) alla Piazza Petrarca N. 17 (Codice Fiscale: 81004950093), a quanto infra autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del vigente Statuto, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato, Settore Sanitario, al Numero SN-SV-AO/29/96.

Il suddetto, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo mi chiede di ricevere quest'atto.

Il comparente invita me Notaio, che accetto, a fungere da segretario, constata e mi fa constatare:

- che sono presenti, in proprio e per deleghe che, esaminatane la validità da parte del Presidente, saranno acquisite agli atti sociali, numero 66 associati su numero 459 aventi diritto, tutte persone fisiche, della predetta Associazione;

- che è presente il Presidente dell'Associazione nella persona del comparente;

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

-- ARDOINO BERNARDO, sopra generalizzato, Presidente;

-- GRASSO PIERA nata ad Albenga (SV) il 26 aprile 1946, residente in Albenga (SV) alla Via degli Orti n. 64/5 (Codice Fiscale: GRS PRI 46D66 A145F) Vice Presidente;

-- VARALLI ANGELO nato ad Albenga (SV) il 15 giugno 1961, residente in Albenga (SV) alla Regione Stanchere n. 10 (Codice Fiscale: VRL NGL 61H15 A145E), amministratore;

-- ISOLERI MATTEO nato ad Albenga (SV) il 25 novembre 1992, residente in Albenga (SV) alla Via Lungocenta Croce Bianca n. 19 (Codice Fiscale: SLR MTT 92S25 A145N), amministratore;

-- ENRICO SANDRA nata ad Albenga (SV) il 26 agosto 1949, residente in Garlenda (SV) alla Regione Fuenza n. 38 (Codice Fiscale: NRC SDR 49M66 A145C), amministratore;

-- TENTONI SILVIO nato a Genova (GE) il 15 ottobre 1969, residente in Albenga (SV) alla Via Savona n. 6 (Codice Fiscale:

REGISTRATO
ad Albenga
il 22/10/2020
n. 5341
Serie 1T
con Euro //

TNT SLV 69R15 D969Z), amministratore;

- che non è presente alcun membro del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri;
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto;
- che quindi la presente assemblea, convocata in questo luogo e a quest'ora in prima convocazione, è regolarmente costituita, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto Sociale e atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Adozione nuovo Statuto per adeguamento alla normativa vigente, con parziale modifica della denominazione sociale;
- Varie ed eventuali.

Ai sensi del citato articolo 11 dello Statuto Sociale, il comparante assume la presidenza dell'assemblea e passa all'esposizione dell'argomento di cui all'ordine del giorno.

Il presidente:

- espone la necessità, a seguito delle nuove normative emanate in materia e delle disposizioni avute dalla Regione Liguria, di adottare un nuovo Statuto Sociale, seguendo le direttive impartite dalla Regione Liguria stessa, nonché integrare la denominazione sociale con le seguenti parole "organizzazione di volontariato", per cui la nuova denominazione sarà la seguente: "PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ALBENGA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO";

- propone, quindi, al fine di ottemperare a quanto sopra, che sia adottato il nuovo Statuto Sociale del quale esplica le principali novità, copia del quale è già stata messa a disposizione degli associati.

Dopo esauriente discussione l'Assemblea all'unanimità di voti

DELIBERA

- di adottare il nuovo Statuto Sociale che, previa lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- di conferire al Presidente i poteri necessari per apportare al presente verbale tutte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità.

Il Presidente dichiara quindi sciolta l'Assemblea alle ore ventuno e trentacinque minuti primi.

Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a penna di mio pugno su due fogli per quattro facciate più quanto della quinta, ho dato lettura al comparante, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, alle ore ventuno e quaranta minuti primi.

FIRMATO: ARDOINO BERNARDO

FIRMATO: Notaio ROBERTO RICCI (Sigillo)



P.A. CROCE BIANCA ALBENGA

STATUTO

INDICE DEGLI ARTICOLI:

- Preambolo

Titolo I – Profili generali

- Art. 1: Denominazione, sede e simbolo
- Art. 2: Struttura dell'Associazione
- Art. 3: Principi associativi fondamentali e finalità istituzionali
- Art. 4: Scopi associativi
- Art. 5: Attività
- Art. 6: Volontariato e lavoro retribuito
- Art. 7: Durata dell'Associazione e scioglimento

Titolo II – Soci

- Art. 8: Associati
- Art. 9: Diritti
- Art. 10: Doveri
- Art. 11: Incompatibilità
- Art. 12: Perdita della qualità di socio

Titolo III – Patrimonio, Entrate e strumenti di rendicontazione

- Art. 13: Patrimonio
- Art. 14: Gestione del patrimonio
- Art. 15: Scritture contabili e bilancio
- Art. 16: Esercizio finanziario ed entrate
- Art. 17: Bilancio Sociale

Titolo IV – Organi associativi

- Art. 18: Organi dell'Associazione
- Art. 19: Organismi operativi
- Art. 20: Assemblea degli associati
- Art. 21: Quorum costitutivi e deliberativi
- Art. 22: Adempimenti e partecipazione
- Art. 23: Poteri dell'Assemblea ordinaria
- Art. 24: Poteri dell'Assemblea Straordinaria

- Art. 25: Consiglio di Amministrazione
- Art. 26: Consiglio di Amministrazione. Funzionamento
- Art. 27: Consiglio di Amministrazione. Poteri
- Art. 28: Surroga dei Consiglieri e decadenza del Consiglio di Amministrazione
- Art. 29: Revoca degli amministratori
- Art. 30: Il Presidente. Funzioni
- Art. 31: Il Presidente Onorario
- Art. 32: Collegio dei revisori dei conti
- Art. 33: Revisore legale dei conti
- Art. 34: Collegio dei Probiviri. Funzioni
- Art. 35: Libri sociali obbligatori
- Art. 36: Disposizioni speciali
- Art. 37: Norma transitoria
- Art. 38: Rinvio

Preambolo allo Statuto

L'Associazione di Pubblica Assistenza "Croce Bianca" di Albenga, fondata nell'anno 1912, giuridicamente riconosciuta con provvedimento del cessato Tribunale di Finalborgo del 11 luglio 1923 e successivamente riconosciuta quale Ente morale ed Opera Pia con R.D. in data 19/01/1931, è stata soggetta alle Leggi 17 luglio 1890, n. 6972, sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza ed al relativo Regolamento Amministrativo per l'esecuzione di detta Legge, approvato con R.D. 5/02/1891, n. 99; al R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841 "Riforma delle Leggi sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza", alla Legge 17 giugno 1926, n. 1187 "Nuove modifiche alla Legge sulle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza", e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al D.P.R. 15/01/1972 n. 9 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statale in materia di beneficenza pubblica e relativo personale". Con l'entrata in vigore della "Legge quadro sul Volontariato" del 11/08/1991, n. 266, art. 6, ripresa dalla Legge Regionale, 26/05/1992, n. 15, "Disciplina del Volontariato", l'Associazione viene iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private con D.G.R. 09/09/1996, n. 249, acquisendo la natura giuridica privata. Con Decreto del 28/01/2003, n. 97, del Dirigente del servizio "Autonomie ed Assetti Istituzionali" della Regione Liguria, viene confermata l'iscrizione dell'Associazione, ai sensi del DPR 10/02/2000, n. 361, nel suddetto Registro Regionale. Infine ai sensi del D. Lgs. 04/12/1997, n. 460, art. 10, per le attività statutarie e istituzionali, svolte nel settore dell'assistenza sanitaria, l'Associazione è una "O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)". Con l'introduzione del Dlgs. 117/17 e s.m.i. la Croce Bianca acquisisce la natura di Ente del terzo settore e, tra questi, quella di organizzazione di volontariato.

Dal 21 febbraio 2002 è stato costituito, all'interno dell'Associazione, il "Comitato Dame Patronesse della P.A. Croce Bianca di Albenga", le cui funzioni di collaborazione e di sostegno all'Associazione nelle iniziative sociali verranno precisate nel Regolamento Interno.

Si ricordano, di seguito, i nominativi dei benemeriti soci fondatori, in oggi defunti:

Aicardi Carlo, Aicardi Vittorio, Alizieri Rosa in Garelli, Ambrosini Luigi, Ansaldo Sebastiano, basso Carlo, Beffa dott. Giuseppe, Benso Emilio, Bertotti ing. Enrico, Bigot prof. Giovanni, Birocchi Antonio, Bona Andrea, Bonifazio Domenico, Boscaglia Manlio, Bosco Giovanni, Bruno Emilio, Bruno Matteo, Bruzzone Giuseppe, Caffa Attilio, Calcagno Maria, Casazza Agostino, Cecchetti Luigi, Chiardola Lorenzo, Cocco Cesare, Dagnino Angelo, De Haro Diego, De Negri Angelo, Durante dott. Antonio, Elena Gio Batta, Enrico Agostino Cesare, Enrico Francesco, Enrico Isidoro, Firpo Germano Filippo, Frigoli dott. Valentino, Galizia Salvatore, Gallo Giuseppe, Ganfido Francesco, Gandolfo Pietro, Garbarino Alfieri, Garelli dott. Giuseppe, Garelli Maria Efisia, Gatti Antonio, Giussani Italo, Giusti Giovanni, Grana Francesco, Grosso Luigi, Guglielmi Erasmo, Isolero dott. Giovanni, Isolero Vittorio, Lamberti Luigi Nino, Lavagna Francesco, Lazzaroni Giuseppe, Levetto Carlo, Maglione Mario, Mantica avv. Giovanni, Maragliano Attilio, Marubini Marubino, Martino Aldo, Masini Ettore, Masini Maria, Massone Giacomo, Moirano Alfredo, Morchio Armando, Morchio Nicolò, Musso Giuseppe, Nicolari dott. Agostino, Norbis Filippo, Novaro Luigi, Pagliari prof. Cesare, Panero Tomaso, Paola Egidio, Pastorelli Giuseppe, Peirano Luigi, Pennone Ida, Pescetto Pietro, Piccardo Giovanni, Pilot Ernesto, Pilot Riccardo, Pittaluga Francesco, Pittaluga Pia, Podestà Francesco, Podio Carlo, Poggi Carlo, Porcetta Francesco, Reviglio Andrea, Ribò Gio Batta, Ribò Santino, Riolfo Secondo, Rolandi Ricci Antonio, Rossato Giovanni, Rossi Giuseppe, Rossi Mario, Rovelli Giuseppe, Saccone Filippo, Saccone Gio Batta, Sasso Paolo, Scola avv. Luigi, Silvestri Alfredo, Simoncini Oreste, Simoncini Pilade, Sottano Paolo, Storace Giovanni, Torri Goffredo, Varzi Cicalea Giovanni, Vazio Giovanni, Vignola dott. Nino, Vio Natale e Viziano Ernesto.

TITOLO I – PROFILI GENERALI

ARTICOLO 1: Denominazione, sede, sezioni e bandiera.

1. L'ente del terzo settore denominato **"Pubblica Assistenza Croce Bianca Albenga"** è costituito ai sensi del Dlgs. 117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in materia ed assume la forma giuridica di associazione.
2. A seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, sezione organizzazioni di volontariato, di cui al Dlgs. 117/17 e s.m.i. l'ente, di seguito detto anche associazione, ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Albenga. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. Sino all'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore di cui al Dlgs. 117/17 e s.m.i. ed all'applicazione delle previsioni di cui all'art.22, l'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.
5. Ai fini della migliore utilizzazione delle risorse e per il più pronto intervento d'istituto nei Comuni periferici alla Sede, l'Associazione può aprire sezioni operative prive di autonomia giuridica e patrimoniale in comuni limitrofi e vicini, d'intesa con il Volontariato locale e con le autorità amministrative del posto. L'istituzione di eventuali sezioni può essere deliberata dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
6. La bandiera dell'Associazione è di colore bianco, ornata con nastro tricolore; scudata al centro, portante la croce bianca in campo granata e con la scritta all'ingiro "Pubblica Assistenza Croce Bianca Albenga".

ARTICOLO 2: Struttura dell'Associazione.

1. La struttura dell'Associazione è costituita:
 - dalla sede centrale di Albenga
 - dalle sedi delle Sezioni distaccate, istituite in altri comuni ai sensi del presente statuto.
2. Le sezioni distaccate hanno una loro organizzazione per le attività d'istituto, mentre la parte economica e quella di coordinamento dell'attività operativa è sempre di esclusiva competenza della sede centrale.
3. L'Associazione può, inoltre, promuovere nel suo seno la costituzione di particolari gruppi culturali, sportivi, ricreativi o di altra natura, funzionali al perseguimento degli scopi associativi.
4. Gli argomenti del presente articolo saranno oggetto, nel rispetto del presente Statuto, di apposita disciplina nel Regolamento interno.

ARTICOLO 3: Principi associativi fondamentali e finalità istituzionali.

1. L'Associazione fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulle attività di volontariato prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, e per soli fini di solidarietà, in conformità alla disciplina del terzo settore.
2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art.5 del Dlgs.117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
3. L'Associazione è laica, apolitica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla

attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

4. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della popolazione.
5. L'Associazione può porre in essere tutti gli atti ed i negozi di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

ARTICOLO 4: Scopi associativi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini
2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:
 - a) Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
 - b) Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
 - c) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
 - d) Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
 - e) Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
 - f) Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
 - g) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

ARTICOLO 5: Attività

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l'associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Dlgs117/17 e s.m.i.:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, compresa l'organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà di cui all'art.5 lettera a del Dlgs.117/17;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi di cui all'art.5 lettera b del Dlgs.117/17;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni anche mediante

l'organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento ed all'organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti di cui all'art.5 lettera c del Dlgs.117/17;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali iniziative di formazione e informazione sanitaria, per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni di cui all'art.5 lettera d del Dlgs.117/17.
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche mediante servizi di soccorso animali di cui all'art.5 lettera e del Dlgs.117/17.
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale di cui all'art.5 lettera i del Dlgs.117/17;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art.5 lettera v del Dlgs.117/17;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ivi compresa assistenza, promozione sostegno dei diritti dell'infanzia di cui all'art.5 lettera w del Dlgs.117/17;
- i) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni di cui all'art.5 lettera y del Dlgs.117/17;
- j) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale di cui all'art.5 lettera n del Dlgs.117/17;
- k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo di cui all'art.5 lettera u del Dlgs.117/17, nei modi previsti dal regolamento interno;

2. L'associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Dlgs.117/17 purché riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto.
3. Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
4. L'associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 Dlgs.117/17 e s.m.i..
5. L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art.6 Dlgs117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 6: Volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.
2. L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
5. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.
6. La dotazione organica di personale retribuito, l'assunzione, lo stato giuridico, le attribuzioni, la disciplina del rapporto di lavoro sono stabiliti dal consiglio d'amministrazione (CdA) che ne verifica periodicamente la congruità nel rispetto della normativa vigente e secondo criteri di economicità, basati sulle effettive necessità funzionali connesse con gli obiettivi dell'Ente ed il livello dei servizi erogati.

ARTICOLO 7: Durata dell'Associazione e scioglimento.

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del DLgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Titolo II – Soci

ARTICOLO 8: Associati.

1. L'associazione è a carattere aperto e possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto, il regolamento, ove esistente, ed ogni altra deliberazione degli organi sociali ed impegnandosi al versamento di una quota associativa annuale, nella misura stabilita dal CdA.
2. L'Associazione deve essere composta da un numero minimo di soci non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, salvo formulata richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Non esiste alcun limite al numero massimo di associati.
3. Chi intende aderire all'Associazione formula apposita istanza al Consiglio di Amministrazione. Il quale esamina entro sessanta giorni l'istanza presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci e l'iscrizione decorre dalla data di annotazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima convocazione utile.
4. Sono soci coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

5. I minori possono essere ammessi quali soci dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. La loro partecipazione alle attività sociali è stabilita dal Regolamento Interno.
6. Gli associati sono ordinati nelle seguenti categorie:
- a) soci onorari
 - b) soci benemeriti
 - c) soci contribuenti
 - d) soci militi
 - e) soci militi allievi
7. L'inserimento nelle categorie a) e b), di cui al precedente comma, viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.
8. L'appartenenza alle altre categorie ed il loro impiego operativo nelle diverse attività istituzionali sono disciplinati dal Regolamento Interno.
9. Tutti i soci partecipano alla vita associativa e si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà, nell'espletamento degli impegni associativi e dei compiti loro demandati dall'Associazione;
10. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

ARTICOLO 9: Diritti.

1. I soci iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso al momento della convocazione assembleare hanno diritto di votare in assemblea, di chiedere la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
2. I soci, fatte salve le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, hanno diritto di:
- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - b) Eleggere, i componenti degli organi associativi;
 - c) Essere eletti, se maggiorenni, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della normativa vigente;
 - d) Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - e) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - f) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;
 - g) Essere informati sull'attività associativa;
 - h) Esaminare i libri sociali nelle modalità disposte dai regolamenti interni e facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;
 - i) Recedere dall'appartenenza all'associazione.

ARTICOLO 10: Doveri.

1. I soci sono tenuti a:
- a) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b) Versare la quota associativa,
 - c) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

- d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 11 - Incompatibilità

1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
2. Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

ARTICOLO 12: Perdita della qualità di socio.

1. La qualità di socio si perde:
 - a) Per morosità, quando il socio non provvede il rinnovo e/o il versamento della quota associativa entro il termine fissato dal consiglio direttivo; il provvedimento ha efficacia dal termine fissato per il pagamento della quota;
 - b) Per decadenza, quando il socio venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art.11 del presente Statuto; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.
 - c) Per esclusione, quando il socio, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali e renda di conseguenza incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.
 - d) Per recesso, quando il socio abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.
2. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. E' facoltà del socio ricorrere contro i provvedimenti assunti al collegio dei probiviri entro un mese mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
3. Gli associati che abbiano receduto, che siano stati esclusi o abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere indietro i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III – PATRIMONIO, ENTRATE E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

ARTICOLO 13: Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 16, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. I beni mobili ed immobili acquisiti in futuro per effetto di donazione, eredità o legato, elargizioni o contribuzioni, da parte di Enti pubblici o privati e da persone fisiche, formalmente accettati con provvedimento del CdA, sono destinati ad incrementare il patrimonio per gli scopi sociali. In assenza di un espresso vincolo operato dal benefattore, i beni acquisiti s'intendono come devoluti a favore degli scopi istituzionali e solo in casi eccezionali sono impiegabili per le finalità meglio individuate dal CdA, in relazione ai bisogni assistenziali prevalenti della comunità locale.
3. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ARTICOLO 14: Gestione del patrimonio.

1. L'Associazione provvede all'amministrazione ed alla erogazione dei servizi assistenziali utilizzando direttamente i beni del proprio patrimonio idonei a tale scopo.
2. Le delibere concernenti la dismissione di tali beni devono essere assunte: dall'Assemblea generale ordinaria per i beni immobili; dal Consiglio di Amministrazione per i beni mobili. Con lo stesso provvedimento si determina il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità.

ARTICOLO 15: Scritture contabili e bilancio.

- 
1. L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.
 2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell'esercizio. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 5, comma 5, dello statuto.
 3. Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 5 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
 4. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16: Esercizio finanziario ed entrate.

- 
1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
 2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) Dalle quote associative versate dai soci;
 - b) Da contributi di privati;
 - c) Da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d) Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - e) Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - f) Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
 - g) Da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h) Da attività di raccolta fondi;
 - i) Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - j) Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
 - k) Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 84 del Dlgs 117/17 e s.m.i.;
 - l) Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
 - m) Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - n) Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 5;
 - o) Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs 117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente

ARTICOLO 17: Bilancio Sociale.

1. L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico

nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

TITOLO IV – ORGANI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 18: Organi dell'Associazione.

1. L'Associazione opera attraverso i seguenti organi, che provvedono ad amministrarla secondo le rispettive competenze, stabilite nel presente statuto:
 - a) l'Assemblea degli associati
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente
 - d) il Collegio dei Sindaci, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
 - e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) il Collegio dei probiviri
2. Nessun Associato può ricoprire contemporaneamente più di una delle cariche di cui al comma 1.
3. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.
4. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 19: Organismi operativi.

1. Il consiglio di amministrazione, ai fini del miglior svolgimento dell'attività e operatività dell'associazione, potrà nominare e individuare ulteriori organismi operativi definendone compiti, funzioni e limiti nel rispetto dello Statuto e delle prerogative degli organi sociali;
2. Tutti gli incarichi ricoperti dai soci all'interno degli organismi operativi di cui al precedente comma saranno svolti a titolo gratuito.
3. Il Regolamento Interno disciplinerà in particolare le procedure di nomina e le attribuzioni degli organismi anzidetti.

ARTICOLO 20: Assemblea degli associati.

1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, è costituita dai soci dell'Associazione, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.
2. E' convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto inviato a mezzo lettera, mail, pec, fax, messaggio telefonico, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e quando prevista la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello

fissato per la riunione.

4. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.
5. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.
6. Può essere convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, oppure ogni qualvolta lo richieda un accadimento da trattare con urgenza, sia per invito del Presidente, sia per deliberazione del CdA, sia per domanda sottoscritta da almeno 1/10 degli associati. In questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.
7. L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo;
8. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
9. Per quanto riguarda la convocazione, la costituzione ed il funzionamento dell'Assemblea si applicano le norme degli articoli 20 e 21 del Codice Civile, salvo quanto stabilito al successivo articolo 21.

ARTICOLO 21: Quorum costitutivi e deliberativi.

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.
2. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.
3. Adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione per l'elezione delle cariche sociali, le azioni di responsabilità e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
4. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.
5. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato con la maggior anzianità di appartenenza all'Associazione.
6. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.
7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
8. L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
9. L'assemblea straordinaria dei soci, quando delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, è validamente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l'approvazione di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.
10. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione.

ARTICOLO 22: Adempimenti e partecipazione.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento o assenza dal Vice Presidente, in caso di assenza anche di costui, da persona eletta dall'assemblea scelta tra i soci presenti.
2. Su proposta del Presidente, l'assemblea può comunque eleggere tra i soci presenti un Presidente d'assemblea.
3. In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un segretario, e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.
4. Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al Presidente d'assemblea e conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.
5. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.
6. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta su carta semplice, su apposito modulo o anche in calce all'avviso di convocazione.
7. In caso i soci siano in numero inferiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di tre associati; qualora il numero dei soci sia pari o superiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.
8. In caso di assemblea elettiva per le cariche statutarie ciascun socio potrà rappresentare mediante delega solo un altro associato.
9. Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

ARTICOLO 23: Poteri dell'Assemblea ordinaria.

1. L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:
 - a) approva il bilancio consuntivo;
 - b) approva le note e relazioni al bilancio del consiglio di amministrazione;
 - c) nomina la Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche elettive, scelta tra gli associati e composta, di norma, da un Presidente, un segretario e n. 3 membri;
 - d) definisce le linee programmatiche della Associazione;
 - e) approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
 - f) approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e le sue modifiche;
 - g) determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
 - h) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
 - i) elegge e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
 - j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
 - k) delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo o dal consigliere allo scopo delegato;
 - l) nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Onorario;
 - m) sulla dismissione del patrimonio in attuazione dell'articolo 14, comma 2
 - n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del CdA non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 24: Poteri dell'Assemblea Straordinaria:

1. L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti speciali:
 - a) sulle modifiche dello statuto sociale;
 - b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c) sulla devoluzione del patrimonio.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c) i beni dell'Associazione verranno destinati nel rispetto e secondo le procedure previste dalla vigente normativa secondo i deliberati dell'Assemblea, che allo scopo provvederà anche alla nomina di un Commissario liquidatore.

ARTICOLO 25: Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 7 consiglieri, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere soci dell'Associazione.
2. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile
3. Possono far parte del Consiglio di Amministrazione tutti gli associati di maggiore età con diritto di voto, come da articolo 9, comma 1, del presente Statuto.
4. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto:
 - il Direttore dei servizi;
 - il Presidente onorario.

ARTICOLO 26: Consiglio di Amministrazione. Funzionamento.

1. Il CdA si riunisce nella sede dell'Associazione su invito del Presidente o di chi ne fa le veci ed ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno tre membri del consiglio stesso.
2. Le adunanze hanno luogo almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo richieda un evento urgente.
3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.
4. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
5. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti, espressi per alzata di mano, degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e vanno inserite nell'apposito libro dei verbali da tenersi a cura dell'ufficio di Segreteria.
9. Nel caso in cui un amministratore si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa.

L'amministratore che non ottemperi agli obblighi posti in essere dal presente comma risponde dei danni che ne derivino alla Associazione per effetto della sua inosservanza. Tale disposizione si applica nel caso in cui la delibera riguardi interessi propri o di congiunti od affini fino al quarto grado di parentela degli amministratori.

ARTICOLO 27: Consiglio di Amministrazione. Poteri.

1. Il CdA pone in essere gli adempimenti di cui all'art.26 del Dlgs.117717 e delibera sui seguenti argomenti:
 - a) nella sua prima seduta elegge, al suo interno, il Presidente ed il Vice Presidente;
 - b) nomina il Segretario dell'Associazione;
 - c) nomina il Direttore dei servizi;
 - d) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 23 e 24;
 - e) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
 - f) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell'associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente Statuto;
 - g) delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
 - h) delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;
 - i) adotta i provvedimenti disciplinari sospensivi a carico dei soci a seguito di violazione di una o più disposizioni del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi sociali, del regolamento generale dell'Associazione, ivi comprese la violazione delle norme disciplinari;
 - j) adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
 - k) pronuncia l'esclusione degli associati in base all'articolo 12 del presente Statuto;
 - l) assume il personale dipendente, prende i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico degli inadempienti ai propri doveri, e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
 - m) promuove, quando occorra, la modifica dello Statuto e del Regolamento Interno;
 - n) determina le quote annuali di iscrizione degli associati ed il termine del loro versamento;
 - o) delibera sull'istituzione di ulteriori sedi e/o sezioni della Associazione;
 - p) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
 - q) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea Generale.

ARTICOLO 28: Surroga dei Consiglieri. Decadenza del CdA.

1. Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione. Il nuovo membro dura in carica fino alla scadenza naturale del CdA.
2. Il consiglio di amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.
3. La decadenza del consiglio di amministrazione comporta anche quella del presidente e del collegio dei probiviri, fatte salve le precisate funzioni demandate per Statuto al Presidente del Collegio dei Probiviri dal successivo comma 4, e di commissioni eventualmente nominate.

4. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione, il Vice Presidente o, in mancanza di questi, il Presidente del Collegio dei Probiuari, provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.
5. Le dimissioni degli amministratori sono immediatamente efficaci e non sono revocabili. In caso di dimissioni di uno dei suoi componenti il C.d.A. attiva le procedure per la surroga del dimissionario, come da comma 1 del presente articolo.

ARTICOLO 29: Revoca degli amministratori.

1. La revoca degli amministratori è disposta dall'Assemblea degli associati per gravi violazioni di legge o del presente Statuto.
2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e seguente contraddittorio in forma scritta.

ARTICOLO 30: Il Presidente. Funzioni.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, attraverso l'uso della firma sociale sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall'associazione e può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
2. Cura l'esecuzione delle delibere prese dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Amministrazione e prende, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti richiesti dalla necessità, salvo riferirne al CdA in seduta da convocarsi entro breve termine.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne fa le veci, a tutti gli effetti e per tutte le attribuzioni statutarie, il Vice Presidente. In mancanza di entrambi la Presidenza è assunta dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
4. Il presidente può delegare in parte oppure, in via temporanea, interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

ARTICOLO 31: Il Presidente Onorario.

1. L'associato che abbia ricoperto per almeno sei anni consecutivi la carica di Presidente dell'Associazione può essere nominato, a titolo onorifico: Presidente Onorario.
2. La nomina è deliberata dall'Assemblea generale degli associati, su proposta del CdA.
3. Esprime il proprio voto in assemblea se socio.

ARTICOLO 32: Collegio dei Sindaci.

1. Il collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei sindaci elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
2. Il Collegio dei sindaci, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo predisposto dal consiglio di amministrazione, redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa il Collegio dei sindaci opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei sindaci deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.
4. Delle riunioni del collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 33: Revisore legale dei conti

1. L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei sindaci composto secondo le norme di legge vigenti.

ARTICOLO 34: Collegio dei Probiviri. Funzioni.

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti anche fra i non soci. Dura in carica fino alla scadenza del CdA. I membri possono essere rieletti.
2. Nella sua prima seduta dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio nomina tra i membri effettivi il Presidente.
3. Le funzioni del Collegio dei Probiviri sono:
 - a) deliberare sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 12;
 - b) decidere sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione;
 - c) esaminare ed esprimere giudizi e pareri su tutti i conflitti e le controversie insorte tra gli associati e tra questi e l'Associazione.
 - d) procedere, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza di tutti i componenti.
5. Il Regolamento Interno disciplinerà il funzionamento del Collegio.
6. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.
7. Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 35: Libri sociali obbligatori.

1. Ai sensi dell'art.15 del DLgs 117/17 e s.m.i l'associazione deve tenere:
 - a) Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
 - b) Il libro degli associati;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato

ARTICOLO 36: Disposizioni speciali.

1. Il funzionamento degli organi istituzionali preposti all'attività gestionale dell'Associazione, i criteri generali di organizzazione di funzionalità degli uffici e dei servizi, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e l'operatività degli associati sono precisati e definiti dal Regolamento Interno.
2. Sono pure materia di disposizioni regolamentari:
 - il funzionamento delle assemblee elettive;
 - le attribuzioni della Direzione dei Servizi, del Medico Responsabile;
 - le attribuzioni ed i ruoli tra i soci operativi nell'espletamento delle attività istituzionali;
 - la disciplina da tenere all'interno delle sedi sociali e durante le attività istituzionali;

- la nomina e le attribuzioni delle commissioni eventuali
- l'assegnazione dei punti di merito agli associati;
- la disciplina ritenuta opportuna per il regolare andamento dell'Associazione.

ARTICOLO 37: Norma transitoria

1. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui all'art.20 comma 9 del presente Statuto.
2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il collegio dei revisori dei conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del DLgs. 117/17.

ARTICOLO 38: Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del terzo settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

